



2023 NEWSLETTER APRILE

- PAG. 2** META “PASSA” AL LEGITTIMO INTERESSE
- PAG. 4** LIMITAZIONE A CHATGPT: IL GARANTE DETTA LE REGOLE
- PAG. 5** LIMITAZIONE A CHATGPT: OPEN AI RIAPRE IL SERVIZIO
- PAG. 6** “PRIVACY SYMPOSIUM” DI VENEZIA: DIALOGO APERTO SUL FRONTE DEI TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI TRA UE E USA

SEDE LEGALE E OPERATIVA
20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA
21040 Origgio (VA)
Largo UmbertoBoccioni, 1

ALTRE SEDI
61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13
33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO
+39 0296515401

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT



04



L'organizzazione NYOB riporta come META, nell'ambito dell'Unione Europea, abbia deciso di modificare il proprio modello privacy per quanto riguarda le attività pubblicitarie mirate, a seguito del provvedimento sanzionatorio di 390 milioni di euro dell'Autorità garante irlandese, in quanto META aveva sfruttato come base legale per le proprie attività di pubblicità mirata l'articolo 6(1)(b) GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). È necessario ricordare che la pubblicità mirata consiste preliminarmente in un'attività di profilazione delle attività e preferenze dell'utente.

A fronte di provvedimenti simili di altre Autorità garanti europee, altre aziende del settore (Google e Microsoft) hanno cominciato a giustificare questa tipologia di trattamento con la logica dell'opt-in dell'utente, ovvero considerando come base legale di questo trattamento il consenso libero ed espresso dell'interessato (ai sensi dell'art. 7 GDPR).

Tuttavia, META avrebbe preferito un modello c.d. “opt-out”, giustificando le proprie attività di profilazione degli utenti sulle piattaforme di Facebook e Instagram come legittimo interesse (articolo 6(1)(f) GDPR), prevalente sui diritti e libertà dell'interessato. Infatti l'informativa aggiornata al 5 Aprile 2023 riporta che la base giuridica del legittimo interesse riguarda la fornitura di “un servizio innovativo, personalizzato, sicuro e redditizio ai nostri utenti e Partner, nonché rispondere alle richieste legali”.

Questo trattamento può essere limitato soltanto con l'intervento attivo del medesimo interessato, ai sensi dell'art. 21(1) del GDPR, obbligando il Titolare del trattamento a dimostrare “l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'inte-

ressato”. Questa strategia era già stata tentata da altre aziende, per essere successivamente respinte da alcune Autorità garanti europee (tra cui il Garante italiano con i propri provvedimenti verso TikTok).

Si rileva che questa pratica sembrerebbe in contrasto anche con il nuovo Regolamento (UE) 2022/1925, c.d. Digital Market Act (DMA), che entrerà in vigore il 2 Maggio 2023. In materia anti-trust, il DMA ha l'obiettivo di regolare e definire le condotte e gli obblighi per i c.d. gatekeeper, le grandi imprese che forniscono importanti servizi di piattaforma di base (servizi di intermediazione online, motori di ricerca online, social network online, ecc.), con un impatto significativo sul mercato interno (tra queste, tutte le Big Tech).

Infatti, al Considerando 36 del DMA, è esplicito che per la fornitura di servizi pubblicitari online “i gatekeeper dovrebbero consentire agli utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche di trattamento dei dati e accesso con registrazione offrendo un'alternativa meno personalizzata ma equivalente, e senza subordinare l'utilizzo del servizio di piattaforma di base o di talune sue funzionalità al consenso dell'utente finale. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il gatekeeper di procedere al trattamento dei dati personali o di fare accedere con registrazione gli utenti finali a un servizio, avvalendosi della base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, ma non di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), del medesimo regolamento”. Queste considerazioni sono state trasposte nelle disposizioni normative degli articoli 5 e 6 del DMA (obblighi dei gatekeeper) e nell'articolo 13 DMA (misure antielusive).

META “PASSA” AL LEGITTIMO INTERESSE

In caso di condotte considerate sleali, tra cui la raccolta ingiustificata dei dati degli utenti finali, nonché la combinazione di dati personali dell'utente, ricavati dai servizi di piattaforma, con altri dati personali ricavati da altri servizi, anche di terze parti, senza espressa autorizzazione (c.d. consenso) dell'utente stesso, le sanzioni previste dal DMA arrivano fino al 10% del fatturato dell'azienda e al 20% in caso di recidiva. In caso di violazione sistematica delle norme sono previste sanzioni straordinarie, tra cui anche l'obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali.

Max Schrems di NYOB riporta che *“Meta sta sostituendo una pratica illegale con un'altra pratica illegale. Nyob intraprenderà un'imminente azione legale per fermare questa farsa, poiché è chiaro che l'autorità di regolamentazione irlandese di Meta sarà nuovamente inattiva. Questo è un gioco assurdo e lo fermeremo*

mo il prima possibile. Come qualsiasi altra azienda, Meta deve avere una chiara opzione “sì/no” per gli utenti, che devono dire attivamente “sì” se vogliono rinunciare ai loro diritti fondamentali. Questo sistema di utilizzo del legittimo interesse consente almeno l'opt-out, il che rappresenta un leggero miglioramento per gli utenti”.

Nel frattempo, NYOB ha messo a disposizione uno proprio strumento per facilitare l'opt-out degli utenti dal trattamento di profilazione per il servizio di pubblicità mirata di META, ai sensi dell'articolo 21 (1)(2) del GDPR, in quanto esercitare tale diritto direttamente nei confronti del Titolare del trattamento si sta dimostrando troppo complesso e difficoltoso, che si può effettuare anche confermando il proprio indirizzo e-mail utilizzato per accedere a Facebook ed Instagram.



Con provvedimento dell'11 aprile u.s., il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto ad OpenAI L.L.C. (società statunitense sviluppatrice e gestrice di ChatGPT) di attuare, entro e non oltre il 30 aprile 2023, una serie di misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, i cui dati sono stati trattati per l'addestramento degli algoritmi strumentali all'erogazione del servizio ChatGPT.


Le misure richieste dal Garante sono le seguenti:

- realizzazione di un'informativa privacy di dettaglio (da pubblicare sul sito-web di OpenAI);
- predisposizione di uno strumento attraverso il quale gli interessati possano esercitare il diritto di opposizione rispetto ai trattamenti svolti dalla società ai fini dell'addestramento degli algoritmi e dell'erogazione del servizio;
- creazione di uno strumento attraverso il quale gli interessati possano chiedere e ottenere la correzione o la cancellazione di eventuali dati personali che li riguardano, laddove trattati in maniera inesatta nella generazione dei contenuti;
- attuazione di un meccanismo (i.e., link all'informativa presente nel flusso di registrazione) che assicuri che tutti gli utenti che si collegano dall'Italia, al primo accesso successivo all'eventuale riattivazione del servizio, prendano visione dell'informativa privacy di dettaglio di cui sopra;
- modifica della base giuridica del trattamento dei dati personali degli utenti ai fini dell'addestramento algoritmico, eliminando ogni riferimento al contratto e assumendo come base giuridica del trattamento il consenso o il legittimo interesse;
- realizzazione di uno strumento attraverso il quale gli interessati possano agevolmente esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per l'addestramento degli algoritmi (qualora la base giuridica prescelta ai sensi del punto che precede sia il legittimo interesse);
- predisposizione di una richiesta di superamento di un *age gate* da sottoporre agli utenti che si collegano dall'Italia, affinché vengano esclusi sulla base dell'età dichiarata, gli utenti minorenni.

A fronte di ciò, l'Autorità ha precisato che, a far data dall'eventuale adempimento, da parte di OpenAI, delle prescrizioni di cui sopra, sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria adottato lo scorso 30 marzo, con la conseguenza per cui ChatGPT potrebbe essere nuovamente accessibile dall'Italia.

Infine, con il provvedimento in commento, il Garante ha altresì richiesto ad OpenAI di:

- formulare, entro il 31 maggio 2023, un piano per l'adozione di strumenti di age verification idoneo a escludere l'accesso al servizio agli utenti infratredicenni e a quelli minorenni in assenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte di chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale;
- promuovere, entro il 15 maggio 2023, una campagna di informazione avente lo scopo di informare le persone dell'avvenuta probabile raccolta dei loro dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi, dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet di OpenAI di un'apposita informativa di dettaglio e della messa a disposizione, sempre sul sito internet di OpenAI, di uno strumento attraverso il quale tutti gli interessati potranno chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali.



Con comunicato stampa del 28 aprile il Garante per la protezione dei dati personali ha informato che la società OpenAI ha fatto pervenire una nota nella quale illustra le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell'Autorità contenute nel provvedimento in oggetto all'articolo "SOSPENSIONE DELLA LIMITAZIONE A CHATGPT: IL GARANTE DETTA LE REGOLE".

Il Garante riferisce che OpenAI ha reso nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani dopo aver modificato e chiarito alcuni processi e aver riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l'esercizio dei loro diritti.

OpenAI, in particolare, risulta aver dichiarato che ha:

- predisposto e pubblicato sul proprio sito un'informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti, in Europa e nel resto del mondo, per illustrare quali dati personali e con quali modalità sono trattati per l'addestramento degli algoritmi e per ricordare che chiunque ha diritto di opporsi a tale trattamento;
- ampliato l'informativa sul trattamento dei dati riservata agli utenti del servizio rendendola ora accessibile anche nella maschera di registrazione prima che un utente si registri al servizio;
- riconosciuto a tutte le persone che vivono in Europa, anche non utenti, il diritto di opporsi a che i loro dati personali siano trattati per l'addestramento degli algoritmi anche attraverso un apposito modulo compilabile online e facilmente accessibile;
- ha introdotto una schermata di benvenuto alla riattivazione di ChatGPT in Italia, con i rimandi alla nuova informativa sulla privacy e alle modalità di trattamento dei dati personali per il training degli algoritmi;
- ha previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate dichiarandosi, allo stato, tecnicamente impossibilitata a correggere gli errori;
- ha chiarito, nell'informativa riservata agli utenti, che mentre continuerà a trattare taluni dati personali per garantire il corretto funzionamento del servizio sulla base del contratto, tratterà i loro dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi, salvo che esercitino il diritto di opposizione, sulla base del legittimo interesse;
- ha implementato per gli utenti un modulo che consente a tutti gli utenti europei di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali e poter così escludere le conversazioni e la relativa cronologia dal training dei propri algoritmi;

- ha inserito nella schermata di benvenuto riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un pulsante attraverso il quale, per riaccedere al servizio, dovranno dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in questo caso, di avere il consenso dei genitori;
- ha inserito nella maschera di registrazione al servizio la richiesta della data di nascita prevedendo un blocco alla registrazione per gli utenti infratredicenni e prevedendo, nell'ipotesi di utenti ultratredicenni ma minorenni che debbano confermare di avere il consenso dei genitori all'uso del servizio.

Il Garante ha concluso il comunicato informando che proseguirà l'attività istruttoria avviata nei confronti di OpenAI e la apposita task force costituita in seno all'EDPB.



“PRIVACY SYMPOSIUM” DI VENEZIA: DIALOGO APERTO SUL FRONTE DEI TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI TRA UE E USA



La settimana scorsa, nella splendida cornice di Venezia, si è tenuta la sessione italiana del “Privacy Symposium”, la conferenza internazionale che ospita oltre 200 relatori e Autorità di protezione dei dati provenienti da tutto il mondo, tra cui i membri del Collegio dell’Autorità Garante privacy italiana.

La manifestazione ha come obiettivo un’efficace condivisione delle conoscenze in materia data protection, nonché l’analisi delle più significative evoluzioni tecnologiche e normative a livello europeo e internazionale.

Tra i panel organizzati, merita particolare menzione quello riguardante il tema dei trasferimenti di dati in ambito transatlantico, cui ha presenziato, tra gli altri, Peter Winn, attuale Chief Privacy and Civil Liberties Officer del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America.

Nel corso di tale tavolo di confronto, tenutosi, in particolare, lo scorso 18 aprile, è stato approfondito il recente quadro UE-USA per il trasferimento di dati personali e, a fronte di ciò, sono state esaminate alcune decisioni di adeguatezza della Commissione UE al fine di individuare utili spunti di riflessione per colmare l’attuale divario tra i flussi di dati UE e gli standard transatlantici.

I partecipanti al panel summenzionato hanno esplorato, altresì, le principali sfide poste dai trasferimenti transatlantici di dati, come l’accesso ai dati da parte delle autorità territorialmente competenti e il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Infine, alla luce delle iniziative che USA e UE stanno intraprendendo a seguito della nota sentenza “Schrems II” della Corte di Giustizia dell’UE, sono stati affrontati i punti sollevati dal Parlamento UE e dall’EDPB circa il corrente progetto di decisione di adeguatezza UE sui trasferimenti transatlantici. In relazione a ciò, il confronto in parola ha evidenziato la consistenza delle misure già assunte a seguito dell’invalidazione della decisione di adeguatezza del “Privacy Shield”, senza tralasciare, tuttavia, la persistente esigenza di un dialogo tra istituzioni internazionali che renda sempre più centrali le riflessioni sulla qualità dei meccanismi di protezione dei dati personali.





SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 Origgio (VA)
Largo Umberto Boccioni, 1

ALTRE SEDI

61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO

+39 0296515401

FAX

0296515499

C.F./P.IVA 06047090961

CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT

AVVERA@LEGALMAIL.IT

